SUPPORTO GENITORIALITÀ APS

STATUTO

Versione per consultazione online

Il presente documento riproduce integralmente il Volume II - Statuto del testo predisposto per la costituzione di Supporto Genitorialità APS. Le firme e i dati personali dei fondatori non sono riportati in questa versione destinata alla consultazione sul sito.

CARICHE ASSOCIATIVE INIZIALI

Presidente	Alessandro La Torre
Vicepresidente	Avv. Paola Barbaro
Segretaria	Dott.ssa Maria Grazia Scoglio
Tesoriere	Avv. Carmelo Lentini

Messina - settembre 2026

VOLUME II — STATUTO

PARTE I — DENOMINAZIONE, FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 1 — Denominazione e qualifica di Ente del Terzo Settore

L'Associazione è denominata "Supporto Genitorialità APS". Essa è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice Civile, dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni e dalla normativa applicabile agli Enti del Terzo Settore e alle Associazioni di Promozione Sociale.

L'acronimo "APS" e, ove utilizzata, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", sono impiegati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico nei termini e dal momento in cui il relativo utilizzo è consentito dall'iscrizione nel RUNTS e dalla normativa vigente.

L'Associazione conserva piena autonomia giuridica, patrimoniale, organizzativa e decisionale rispetto agli enti associati, alle reti, ai professionisti e ai soggetti con i quali collabora.

Art. 2 — Scopi, principi e valori

L'Associazione opera senza scopo di lucro, neppure indiretto, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La sua azione si ispira ai principi costituzionali, al Codice del Terzo Settore, alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e, in particolare, al principio del superiore interesse del minore.

L'Associazione promuove una cultura della genitorialità responsabile, della corresponsabilità educativa, dell'ascolto, del rispetto della dignità e dell'autonomia delle persone, della prevenzione del conflitto distruttivo, della tutela delle relazioni familiari significative e della protezione dei minori da ogni forma di strumentalizzazione, violenza, discriminazione o pregiudizio.

L'Associazione favorisce il pluralismo professionale e culturale, il confronto interdisciplinare e la collaborazione tra soggetti pubblici e privati, senza sostituirsi alle autorità giudiziarie, ai servizi pubblici o agli ordini professionali e senza interferire con l'autonomia tecnica e deontologica dei professionisti.

Art. 3 — Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Messina, all'indirizzo risultante dal RUNTS e dagli atti ufficiali dell'ente.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria. Il trasferimento in altro Comune è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Il Consiglio Direttivo può istituire o sopprimere sedi operative, sportelli, recapiti, delegazioni e unità organizzative in Italia e all'estero, senza attribuire loro autonoma soggettività giuridica salvo espressa deliberazione e rispetto della legge.

Art. 4 — Durata

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta esclusivamente secondo le modalità previste dal presente Statuto e dalla legge.

Art. 5 — Ambito territoriale e rapporti istituzionali

L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale e può realizzare attività, progetti e collaborazioni nell'Unione europea e in ambito internazionale, quando coerenti con le proprie finalità.

Per il perseguimento degli scopi sociali può stipulare convenzioni, protocolli, accordi, partenariati e altri atti di collaborazione con pubbliche amministrazioni, scuole, università, autorità indipendenti, enti del Terzo settore, ordini professionali, fondazioni, imprese sociali, soggetti privati e altri enti, nel rispetto della normativa vigente e dell'autonomia dell'Associazione.

Nessun accordo di collaborazione attribuisce al soggetto partner poteri di direzione o controllo sull'Associazione, salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge o liberamente deliberato dagli organi competenti.

Art. 6 — Attività di interesse generale (art. 5 CTS)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio e, in particolare:

- lett. a): interventi e servizi sociali, secondo la normativa richiamata dall'art. 5, comma 1, lett. a), CTS;
- lett. d): educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, comprese attività di informazione, divulgazione, pubblicazione e sensibilizzazione;

- lett. l): formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lett. v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- lett. w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, con particolare attenzione ai diritti dei minori, dei genitori e delle famiglie.

Per la realizzazione di tali attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione può promuovere e organizzare sportelli di ascolto e orientamento; percorsi di sostegno alla genitorialità e alla corresponsabilità educativa; iniziative di prevenzione, gestione e riduzione del conflitto familiare; attività di mediazione familiare e coordinazione genitoriale, ove svolte da soggetti qualificati; interventi pedagogici, psicologici, psicoterapeutici, sociali e di orientamento giuridico o legale nei limiti delle competenze professionali e delle riserve di legge; attività nelle scuole, nei contesti sportivi e nelle comunità; iniziative contro bullismo, cyberbullismo, dispersione scolastica, disagio giovanile e devianza; progetti di prevenzione del coinvolgimento dei minori nei circuiti penali e di sostegno ai percorsi di reinserimento; eventi, convegni, seminari, gruppi, campagne, pubblicazioni, ricerche, strumenti informativi e progetti sociali.

Le attività riservate per legge a professioni regolamentate sono svolte esclusivamente da professionisti in possesso dei requisiti, titoli, abilitazioni, iscrizioni e coperture assicurative richiesti. L'Associazione non impartisce direttive incompatibili con l'autonomia tecnica, scientifica e deontologica del professionista.

L'Associazione può svolgere le attività in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, nel rispetto della normativa applicabile e senza discriminazioni arbitrarie.

Art. 7 — Attività diverse (art. 6 CTS)

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti stabiliti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore e dalla normativa vigente.

L'individuazione concreta delle attività diverse è deliberata dal Consiglio Direttivo, che ne verifica preventivamente la compatibilità con le finalità associative, la sostenibilità economica e il rispetto dei requisiti di secondarietà e strumentalità, dandone adeguata evidenza nella documentazione contabile e di bilancio quando richiesto.

Art. 8 — Raccolta fondi, contributi, convenzioni e collaborazioni

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dell'art. 7 CTS, delle linee guida e della normativa vigente, osservando i principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Può ricevere contributi pubblici e privati, donazioni, erogazioni liberali, lasciti, sponsorizzazioni compatibili con i valori associativi, proventi da convenzioni e ogni altra entrata lecita. L'accettazione di risorse soggette a condizioni che possano compromettere l'indipendenza, la reputazione, la tutela dei minori o le finalità dell'Associazione è rimessa al Consiglio Direttivo.

L'Associazione può partecipare a bandi, coprogettazioni, co-programmazioni, accreditamenti, convenzioni e partenariati. La sottoscrizione degli atti spetta al Presidente, previa deliberazione dell'organo competente quando l'atto comporti obbligazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione o gli stanziamenti approvati.

Art. 9 — Assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo quanto espressamente consentito dalla legge.

Il patrimonio, le entrate, gli avanzi e le risorse dell'Associazione sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I rapporti economici con associati, amministratori, professionisti e soggetti a essi collegati devono essere effettivi, documentati, proporzionati e conformi alla normativa sul divieto di distribuzione indiretta di utili.

PARTE II — ASSOCIATI, VOLONTARI E PROFESSIONISTI

Art. 10 — Associati, enti associati e qualifiche interne

Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e intendono contribuire alla vita associativa, nonché, nei limiti e alle condizioni previste dal Codice del Terzo Settore, altre Associazioni di Promozione Sociale e gli ulteriori Enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro ammessi dalla legge.

Gli enti associati partecipano alla vita associativa tramite il proprio legale rappresentante o un rappresentante formalmente designato. Ogni ente associato dispone di un solo voto, salvo diversa inderogabile disposizione di legge. Nessun ente associato ha diritto automatico a nominare componenti del Consiglio Direttivo, a ricevere incarichi, finanziamenti, utenti o servizi.

I fondatori sono gli associati che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo. La qualifica di fondatore ha valore storico e non attribuisce diritti patrimoniali o privilegi di voto ulteriori rispetto agli altri associati.

Le qualifiche di "volontario", "professionista aderente" o analoghe descrivono il ruolo concretamente svolto e non costituiscono, di per sé, categorie associative dotate di diritti differenti. I sostenitori e i benemeriti che non siano ammessi come associati non acquisiscono diritti amministrativi né di voto.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il rapporto associativo ha durata indeterminata, fatto salvo il diritto di recesso e gli altri casi di cessazione previsti dal presente Statuto.

Qualora siano ammessi enti diversi dalle APS, il loro numero deve rispettare i limiti previsti dall'art. 35 CTS nel testo vigente.

Art. 11 — Ammissione e Libro degli associati

Chi intende aderire presenta domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando i dati necessari all'identificazione e dichiarando di conoscere e accettare il presente Statuto, il Codice Etico, i regolamenti applicabili e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

Per gli enti, la domanda deve essere corredata dai dati identificativi, dallo statuto o da documentazione equivalente ove richiesta, dagli estremi dell'eventuale iscrizione al RUNTS, dall'atto dell'organo competente che autorizza l'adesione e dall'indicazione del rappresentante.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda entro sessanta giorni secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli associati.

Il rigetto deve essere motivato e comunicato entro sessanta giorni. L'interessato può, entro sessanta giorni dal ricevimento, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea nella prima riunione utile o in apposita convocazione.

L'ammissione non attribuisce alcun diritto all'assegnazione di incarichi professionali, utenti, progetti, contributi o risorse dell'Associazione.

L'Associazione tiene, anche in formato digitale, il Libro degli associati nel rispetto della normativa vigente e della protezione dei dati personali.

Art. 12 — Diritti, doveri, voto e partecipazione

Gli associati hanno pari dignità associativa e, nel rispetto della legge e del presente Statuto, hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione, intervenire e votare nelle Assemblee, eleggere gli organi e candidarsi alle cariche quando in possesso dei requisiti, essere informati sull'attività sociale e consultare i libri sociali secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Ciascun associato ha un voto. L'ente associato esercita il proprio voto tramite il legale rappresentante o il rappresentante formalmente designato. Il diritto di voto spetta agli associati iscritti nel Libro degli associati e in regola con gli obblighi associativi, secondo la legge.

Gli associati minorenni, ove ammessi, partecipano tramite chi esercita la responsabilità genitoriale o la rappresentanza legale, secondo la normativa vigente; l'elettorato passivo è esercitabile al raggiungimento della maggiore età e in presenza degli altri requisiti statutari.

Gli associati sono tenuti a rispettare Statuto, regolamenti, Codice Etico e deliberazioni legittime; a mantenere comportamenti coerenti con le finalità dell'Associazione; a rispettare la riservatezza delle informazioni acquisite; a evitare usi non autorizzati del nome, del logo, dei dati e delle relazioni dell'Associazione; a dichiarare tempestivamente eventuali conflitti di interesse; a versare la quota associativa nei termini stabiliti.

Nessun associato, salvo il Presidente o chi sia munito di specifica delega scritta, può rappresentare ufficialmente l'Associazione, assumere obbligazioni in suo nome o presentare a terzi proprie dichiarazioni come posizione ufficiale dell'ente.

Art. 13 — Recesso, decadenza, sospensione ed esclusione

La qualità di associato si perde per recesso, decesso della persona fisica, estinzione dell'ente associato, perdita dei requisiti richiesti, morosità, esclusione o altre cause previste dalla legge.

Il recesso è comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e produce effetto secondo la normativa applicabile e, comunque, senza diritto alla restituzione delle quote versate.

In caso di mancato pagamento della quota associativa, il Consiglio Direttivo può dichiarare la decadenza dopo un sollecito scritto e la concessione di un termine non inferiore a trenta giorni per regolarizzare la posizione.

Costituiscono gravi motivi di esclusione, a titolo esemplificativo: violazioni gravi o reiterate dello Statuto, del Codice Etico o dei regolamenti; condotte contrarie alle finalità associative; danni gravi all'Associazione o alla sua reputazione; violazioni della riservatezza o della protezione dei dati; uso non autorizzato del nome o delle risorse associative; abuso della posizione associativa; mancata dichiarazione di rilevanti conflitti d'interesse; comportamenti incompatibili con la tutela di minori e persone vulnerabili; condotte gravemente lesive verso utenti, associati, volontari, lavoratori o professionisti.

Prima dell'esclusione, l'interessato riceve contestazione scritta dei fatti e un termine non inferiore a quindici giorni per presentare osservazioni o chiedere di essere ascoltato. Il Consiglio Direttivo decide con deliberazione motivata, senza la partecipazione di componenti in conflitto d'interesse. Nei casi di particolare gravità e urgenza può disporre una sospensione cautelare temporanea, motivata e proporzionata.

Contro l'esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione. La decisione dell'Assemblea è assunta senza il voto dell'interessato e dei soggetti direttamente coinvolti nel conflitto, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 14 — Volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari ai sensi degli artt. 17 e 18 CTS. L'attività del volontario è personale, spontanea, gratuita e svolta senza fini di lucro, neppure indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti interni. Sono vietati rimborsi forfetari, salvo quanto espressamente consentito dalla normativa vigente.

L'Associazione tiene il registro dei volontari non occasionali e assicura la corretta organizzazione delle attività, con particolare attenzione alla formazione, alla sicurezza, alla riservatezza e alla tutela dei minori e delle persone vulnerabili.

Il volontario non può svolgere attività riservate a professioni regolamentate in assenza dei requisiti previsti dalla legge.

Art. 15 — Assicurazioni

L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi, secondo l'art. 18 CTS e la normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo valuta, compatibilmente con le risorse disponibili e con i rischi dell'attività, ulteriori coperture assicurative per l'Associazione, per gli organi sociali e per specifiche attività o progetti, comprese coperture di responsabilità civile degli amministratori ove disponibili e appropriate.

Le polizze professionali obbligatorie restano a carico dei professionisti, salvo diverso accordo scritto conforme alla legge.

Art. 16 — Lavoratori, collaboratori e professionisti

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti, collaboratori, lavoratori autonomi e professionisti quando ciò sia necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative, nel rispetto dei limiti specificamente previsti per le APS dall'art. 36 CTS nel testo vigente e delle altre disposizioni applicabili.

Le cariche associative sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Resta possibile conferire a un associato o a un componente di un organo sociale un distinto incarico professionale o di lavoro per attività diverse dall'esercizio della carica, purché ricorrano un effettivo interesse dell'Associazione, requisiti professionali adeguati, un incarico scritto, un compenso congruo e il rispetto delle regole sui conflitti d'interesse e sul divieto di distribuzione indiretta di utili.

L'adesione all'Associazione, la qualifica di professionista aderente o la partecipazione a un organo non attribuiscono alcun diritto automatico a incarichi, compensi, utenti, segnalazioni o progetti.

Le attività professionali riservate sono svolte sotto la responsabilità tecnica e deontologica del professionista incaricato. Il professionista deve mantenere i requisiti di legge e le coperture assicurative richieste e resta responsabile delle proprie prestazioni.

Gli incarichi professionali di rilevanza economica o attribuiti a soggetti collegati ad amministratori o associati sono deliberati secondo l'articolo sui conflitti d'interesse, con adeguata motivazione circa utilità, congruità e trasparenza.

PARTE III — ORGANI SOCIALI E GOVERNANCE

Art. 17 — Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo, composto da cinque membri;
- il Presidente;
- l'Ufficio di Presidenza, composto da Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
- l'Organo di controllo, quando nominato o obbligatorio;
- il Revisore legale dei conti, quando nominato o obbligatorio.

Possono inoltre essere istituiti Comitati scientifici, etici, tecnici o consultivi, privi di rappresentanza legale e dei poteri riservati agli organi sociali.

Le riunioni degli organi collegiali possono svolgersi anche a distanza, purché sia possibile identificare i partecipanti, garantire la partecipazione effettiva, la discussione, l'espressione del voto e la corretta verbalizzazione.

Le cariche sono elettive e gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese documentate e quanto previsto per distinti rapporti professionali o lavorativi.

Art. 18 — Assemblea degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e delibera sulle materie attribuitele dalla legge e dal presente Statuto. In particolare: approva il bilancio; definisce gli indirizzi generali; elegge e revoca il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo; nomina, quando previsto, gli organi di controllo e revisione; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali; decide sui ricorsi in materia di ammissione ed esclusione; approva le modifiche statutarie; delibera su trasformazione, fusione, scissione e scioglimento; approva i regolamenti riservati alla propria competenza.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario. Deve essere convocata quando ne faccia richiesta motivata il numero di associati previsto dalla legge.

L'avviso di convocazione è inviato almeno sette giorni prima con mezzo idoneo a provarne la ricezione e indica data, ora, luogo o modalità telematica, ordine del giorno, prima e seconda convocazione. Per questioni di particolare complessità o per proposte di revoca del Presidente, la documentazione essenziale e le ragioni poste a fondamento della proposta devono essere rese disponibili con congruo anticipo.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato può ricevere non più di tre deleghe, salvo limiti più restrittivi previsti dalla legge. L'ente associato partecipa tramite il proprio rappresentante.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto richiedano quorum speciali. Delibera a maggioranza dei voti espressi, salvo diversa previsione.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, salvo diversa inderogabile previsione di legge.

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo o contestualmente all'elezione degli stessi. La revoca anticipata del Presidente può essere deliberata esclusivamente dall'Assemblea, con specifico punto all'ordine del giorno, previa possibilità dell'interessato di conoscere le ragioni e di essere ascoltato, con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti espressi. Il Consiglio Direttivo non può autonomamente revocare o sospendere il Presidente, salvo gli effetti derivanti da provvedimenti dell'autorità o da cause automatiche previste dalla legge.

Delle riunioni è redatto verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario verbalizzante. Ogni associato ha diritto di chiedere l'inserimento a verbale di una propria dichiarazione sintetica e del proprio voto contrario o di astensione.

Art. 19 — Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea e dura in carica tre esercizi. I componenti sono rieleggibili senza limiti, salvo diversa deliberazione statutaria futura.

Possono essere eletti, nei limiti consentiti dall'art. 26 CTS, associati persone fisiche e persone indicate dagli enti giuridici associati. La maggioranza degli amministratori deve in ogni caso possedere i requisiti richiesti dalla legge. L'eventuale indicazione da parte di un ente associato non attribuisce a tale ente un seggio riservato né il potere di revocare unilateralmente l'amministratore una volta eletto.

Il Consiglio attua gli indirizzi dell'Assemblea e compie tutti gli atti di gestione non riservati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea o al Presidente. In particolare delibera su programmi, progetti, ammissioni ed esclusioni, regolamenti di propria competenza, attività diverse, sedi operative, contratti e convenzioni rilevanti, incarichi, assunzioni, rapporti bancari, contenzioso e ogni altro affare di amministrazione non attribuito ad altri organi.

Sono comunque sottoposti a preventiva deliberazione del Consiglio, salvo urgenza nei termini dell'art. 21: assunzione di finanziamenti; apertura di linee di credito; rilascio di garanzie a carico dell'Associazione; contratti e impegni eccedenti l'ordinaria amministrazione o gli stanziamenti approvati; assunzioni e cessazioni di personale; incarichi professionali di particolare rilevanza economica; transazioni e accordi su controversie rilevanti; attribuzione di poteri bancari; operazioni con parti correlate; acquisto o dismissione di beni di significativa rilevanza. Gli atti riservati dalla legge all'Assemblea restano di competenza di quest'ultima.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario e quando ne facciano richiesta motivata almeno due consiglieri. In quest'ultimo caso il Presidente provvede entro dieci giorni; in caso di inerzia, decorso tale termine, può provvedere il Vicepresidente limitatamente alla convocazione richiesta.

La convocazione è inviata di norma almeno cinque giorni prima; in caso di urgenza il termine può essere ridotto a ventiquattro ore. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente, tenendo conto delle richieste motivate dei consiglieri.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo che egli sia in conflitto d'interesse sulla materia.

Di ogni riunione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal verbalizzante. Ogni consigliere può chiedere che siano riportati il proprio dissenso, l'astensione e una sintetica motivazione. La corretta verbalizzazione costituisce parte essenziale della tracciabilità delle responsabilità individuali.

In caso di cessazione di uno o più consiglieri, subentrano, ove disponibili, i primi dei non eletti; in mancanza, il Consiglio può cooptare provvisoriamente un associato idoneo sino alla prima Assemblea utile. Se cessa la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio decade e il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, convoca senza ritardo l'Assemblea per il rinnovo, restando in carica per la sola ordinaria amministrazione e gli atti urgenti e indifferibili.

Art. 20 — Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere. Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, preferibilmente nella prima riunione successiva all'elezione, tenendo conto delle esigenze organizzative e delle proposte del Presidente.

L'Ufficio di Presidenza assicura coordinamento operativo, continuità amministrativa ed esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali. Non costituisce un organo alternativo o sovraordinato al Consiglio Direttivo e non può esercitare poteri riservati a quest'ultimo o all'Assemblea, salvo delega specifica e nei limiti delle materie delegabili.

L'Ufficio può assumere decisioni operative di ordinaria amministrazione entro programmi, budget, deleghe e limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le decisioni rilevanti sono tracciate e riferite al Consiglio nella prima riunione utile.

Il Presidente convoca e coordina l'Ufficio di Presidenza. In caso di disaccordo su questioni che eccedano la mera esecuzione, la decisione è rimessa al Consiglio Direttivo.

Art. 21 — Presidente e Vicepresidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. È eletto dall'Assemblea e dura in carica tre esercizi; è rieleggibile. Presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e l'Ufficio di Presidenza e assicura l'unità di indirizzo istituzionale e la corretta esecuzione delle deliberazioni.

Il Presidente, nel rispetto dello Statuto, del bilancio, dei programmi approvati e delle deliberazioni degli organi competenti:

- rappresenta ufficialmente l'Associazione nei rapporti istituzionali, pubblici e privati;
- compie gli atti di ordinaria amministrazione e sottoscrive gli atti già autorizzati dagli organi competenti;
- apre e gestisce, secondo le deliberazioni del Consiglio, conti correnti e rapporti intestati esclusivamente all'Associazione; effettua incassi e pagamenti, rilascia quietanze e sottoscrive i documenti necessari;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni e vigila sul rispetto delle finalità associative, senza sostituirsi alle competenze degli altri organi e dei professionisti;

- può conferire deleghe scritte per singoli atti o categorie di atti, indicandone oggetto, durata e limiti, ferma restando l'inderogabile disciplina di legge;
- può nominare procuratori per specifici atti previa autorizzazione del Consiglio quando la procura attribuisca poteri di particolare rilevanza.

Il Presidente non è tenuto a sottoscrivere atti privi della deliberazione, della copertura, della documentazione o dei presupposti richiesti dalla legge o dal presente Statuto. Quando sussistano seri e concreti dubbi sulla legittimità di una deliberazione da eseguire, può sospenderne temporaneamente l'esecuzione per il tempo strettamente necessario, e comunque di norma non oltre quindici giorni, richiedendo il riesame dell'organo competente o un parere legale, contabile o tecnico. Tale facoltà deve essere esercitata in buona fede e con tempestiva comunicazione agli interessati.

In caso di urgenza effettiva e di impossibilità di attendere la riunione del Consiglio Direttivo, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio che siano necessari a evitare un danno o a preservare un'opportunità rilevante per l'Associazione. Il provvedimento deve essere motivato e sottoposto a ratifica del Consiglio entro quindici giorni. La mancata ratifica produce effetti nei rapporti interni secondo la legge, senza determinare automaticamente responsabilità personale del Presidente quando questi abbia agito in buona fede, nell'interesse dell'Associazione, entro le finalità statutarie e sulla base di una ragionevole situazione di urgenza, fatti salvi i diritti dei terzi e le norme inderogabili.

Il Presidente non può essere obbligato, in ragione della carica, a prestare garanzie personali, fideiussioni o avalli, ad anticipare somme proprie, a utilizzare conti personali o a intestarsi beni o rapporti dell'Associazione. Eventuali atti di tale natura richiedono una sua autonoma, specifica e separata manifestazione di volontà scritta e non costituiscono obbligo della carica.

Nessun soggetto può utilizzare la firma, la firma digitale, l'identità digitale, le credenziali, i dispositivi bancari o gli strumenti personali del Presidente. Le credenziali individuali restano personali e non trasferibili; l'Associazione deve adottare procedure che consentano continuità operativa senza impersonificazione del Presidente.

La revoca del Presidente avviene esclusivamente secondo l'art. 18. In caso di cessazione, dimissioni, impedimento permanente o vacanza della carica, il Vicepresidente esercita le funzioni strettamente necessarie e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente entro sessanta giorni, salvo termine inferiore imposto da necessità o legge.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. La sostituzione non determina acquisizione definitiva della carica e deve limitarsi agli atti necessari alla continuità dell'Associazione. L'uso della qualifica di "Presidente facente funzioni" è ammesso soltanto per il periodo di effettiva sostituzione.

Art. 22 — Segretario e Tesoriere

Il Segretario assiste il Presidente e gli organi collegiali, cura la predisposizione e conservazione dei verbali, il Libro degli associati, i libri degli organi e, su delega del Presidente o del Consiglio, gli adempimenti amministrativi e le comunicazioni al RUNTS. La responsabilità per la veridicità delle dichiarazioni rese da ciascun soggetto resta personale secondo la legge.

Il Tesoriere cura l'organizzazione della contabilità, la documentazione delle entrate e delle uscite, il monitoraggio della tesoreria, la predisposizione dei dati necessari al bilancio e la periodica informazione del Presidente e del Consiglio Direttivo. Opera sui rapporti bancari soltanto se e nei limiti in cui sia formalmente autorizzato.

Segretario e Tesoriere non possono assumere obbligazioni in nome dell'Associazione fuori dalle proprie competenze o deleghe. Le deleghe e i poteri di firma devono essere scritti, tracciabili, revocabili e conservati agli atti.

In caso di cessazione dall'incarico, ciascun titolare è tenuto a consegnare senza ritardo documenti, credenziali associative, archivi e beni dell'Associazione secondo una procedura di passaggio di consegne.

Art. 23 — Comitati, gruppi di lavoro e incarichi

Il Consiglio Direttivo può istituire Comitati scientifici, etici, tecnici, consultivi o gruppi di lavoro e conferire incarichi specifici a persone dotate di adeguata competenza.

La composizione, la durata, le funzioni, le regole di riservatezza e gli eventuali compensi per attività professionali distinte dalla partecipazione al Comitato sono definiti con deliberazione o regolamento.

I Comitati e i gruppi di lavoro hanno funzione consultiva o esecutiva nei limiti della delega ricevuta e non possono rappresentare legalmente l'Associazione, assumere obbligazioni, disporre delle risorse o interferire con competenze riservate agli organi sociali.

I componenti sono tenuti a dichiarare conflitti d'interesse, rispettare la riservatezza e attenersi ai protocolli di tutela dei minori e delle persone vulnerabili.

PARTE IV — PATRIMONIO, BILANCI, CONTROLLI E TUTELE

Art. 24 — Patrimonio, risorse, esercizio sociale, bilancio e regole finanziarie

Il patrimonio e le risorse dell'Associazione sono costituiti da quote associative, contributi pubblici e privati, erogazioni liberali, donazioni, lasciti, raccolte fondi, proventi delle attività di interesse generale e delle eventuali attività diverse, entrate da convenzioni, rimborsi, rendite e ogni altra entrata lecita.

L'importo della quota associativa annuale è determinato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. La quota è personale, non trasferibile, non rivalutabile e non rimborsabile. Il termine ordinario di pagamento è fissato al 31 marzo di ciascun anno, salvo diversa deliberazione.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio o rendiconto nella forma prevista dalla normativa vigente, inclusi i modelli semplificati o aggregati quando consentiti, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e al deposito al RUNTS nei termini di legge.

I rapporti bancari, postali, di pagamento e di investimento devono essere intestati esclusivamente all'Associazione. È vietata la commistione tra denaro associativo e denaro personale di associati, Presidente, amministratori, lavoratori o volontari.

Il Consiglio Direttivo stabilisce i poteri di firma e può prevedere soglie oltre le quali siano necessarie autorizzazioni collegiali o firme congiunte. Il Presidente conserva i poteri di rappresentanza e di ordinaria gestione nei limiti delle deliberazioni, senza che ciò comporti obbligo di utilizzare risorse proprie.

Le spese devono essere inerenti, autorizzate secondo le competenze, adeguatamente documentate e, ove possibile, tracciabili. Le anticipazioni personali effettuate eccezionalmente da Presidente, amministratori, associati o volontari per spese autorizzate sono rimborsate sulla base di idonea documentazione, senza che possa derivare un obbligo generale di finanziamento personale dell'Associazione.

Sono vietati prestiti personali con fondi associativi, prelievi privi di giustificazione, utilizzo di carte o conti dell'Associazione per fini personali e ogni operazione incompatibile con lo scopo non lucrativo.

Il Tesoriere riferisce periodicamente al Consiglio sulla situazione economica e finanziaria. Il Consiglio può adottare un Regolamento amministrativo-finanziario che disciplini soglie di spesa, autorizzazioni, rimborsi, cassa, inventario, acquisti, affidamenti e conservazione dei documenti.

Art. 25 — Organo di controllo e Revisore legale

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Esercita le funzioni e i poteri previsti dalla legge e vigila, tra l'altro, sull'osservanza della legge e dello Statuto, sui principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul perseguimento delle finalità dell'ente.

Il Revisore legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 CTS o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Le funzioni di controllo e revisione possono essere cumulate soltanto nei casi e con i requisiti consentiti dalla legge.

I componenti devono possedere i requisiti di professionalità e indipendenza previsti dalla normativa vigente e dichiarare eventuali conflitti d'interesse.

Art. 26 — Regolamenti interni, libri sociali, accesso e riservatezza

L'Assemblea o il Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze, possono adottare regolamenti attuativi del presente Statuto. I regolamenti non possono derogare alla legge o allo Statuto. Sono approvati dall'Assemblea i regolamenti che incidono in modo generale sui diritti fondamentali degli associati; gli altri regolamenti organizzativi e tecnici possono essere approvati dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione tiene i libri sociali previsti dalla legge, compresi il Libro degli associati, il registro dei volontari non occasionali e i libri delle adunanze e deliberazioni degli organi sociali.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta, secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo che assicurino effettività del diritto, tutela dei dati personali, ordinato funzionamento degli uffici e protezione delle informazioni di terzi. L'accesso è consentito entro un termine ragionevole e può avvenire mediante visione o estratti, con oscuramento dei dati non pertinenti.

I fascicoli degli utenti, i dati sanitari, psicologici, giudiziari, sociali o professionali, le segnalazioni riservate e la documentazione relativa a minori o persone vulnerabili non costituiscono libri sociali accessibili indiscriminatamente agli associati. L'accesso a tali informazioni è consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati e per finalità legittime.

L'Associazione adotta, anche mediante regolamenti e protocolli, misure per la protezione dei dati personali, la riservatezza, la sicurezza delle informazioni, la tutela dei minori e la gestione delle segnalazioni di comportamenti incompatibili con i propri valori.

Art. 26-bis — Immagine, voce, contenuti e comunicazione associativa

L'Associazione può realizzare, acquisire, archiviare e diffondere fotografie, registrazioni audio, video, interviste, testimonianze, elaborati, testi, presentazioni, grafiche e altri contenuti prodotti o messi a disposizione da associati, volontari, professionisti, collaboratori, ospiti o altri soggetti, esclusivamente per finalità istituzionali, informative, formative, culturali, divulgative, di documentazione e di comunicazione delle attività associative, nel rispetto della normativa vigente.

L'utilizzo dell'immagine, della voce e degli altri dati personali identificativi avviene sulla base di un idoneo presupposto giuridico e, quando fondato sul consenso, mediante autorizzazione specifica, informata, libera, distinta e documentabile. Le modalità di raccolta, pubblicazione, diffusione, conservazione e revoca del consenso sono disciplinate mediante informativa privacy, liberatoria o altro atto separato, nel rispetto della normativa applicabile.

La cessazione della qualità di associato, volontario, professionista, collaboratore o componente di un organo sociale non comporta, di per sé e automaticamente, la revoca delle autorizzazioni precedentemente rilasciate né l'obbligo di eliminazione dei contenuti già legittimamente pubblicati. Restano in ogni caso fermi il diritto dell'interessato di revocare il consenso quando il trattamento si fonda su di esso e gli ulteriori diritti riconosciuti dalla normativa vigente; la revoca non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati anteriormente alla stessa.

Gli eventuali diritti di utilizzazione economica su testi, elaborati, fotografie, video, grafiche, presentazioni e altri contributi creativi realizzati per l'Associazione sono disciplinati da specifici accordi o liberatorie. Salvo diverso accordo scritto, l'Associazione può richiedere una licenza d'uso non esclusiva, gratuita e funzionale alle proprie finalità istituzionali, nel rispetto dei diritti morali dell'autore e senza alterare il significato sostanziale delle dichiarazioni o dei contributi.

L'Associazione adotta cautele rafforzate per contenuti che riguardino minori o persone vulnerabili e ne disciplina l'acquisizione e la diffusione mediante procedure e autorizzazioni dedicate.

Art. 27 — Trasparenza, conflitti d'interesse e rapporti con soggetti collegati

Chiunque partecipi a una decisione dell'Associazione deve dichiarare tempestivamente ogni interesse personale, professionale, economico, familiare o di altra natura che possa interferire, anche potenzialmente, con l'imparzialità della decisione.

Il soggetto in conflitto non partecipa alla deliberazione né al voto e, quando opportuno, si allontana dalla discussione. La dichiarazione e l'astensione sono riportate nel verbale. Se il conflitto riguarda il Presidente, la trattazione del punto è presieduta dal Vicepresidente o da altro consigliere non in conflitto.

Gli incarichi, i contratti e le operazioni con associati, amministratori, professionisti aderenti, enti associati o soggetti a essi collegati devono rispondere a un effettivo interesse dell'Associazione, essere trasparenti, adeguatamente motivati e svolgersi a condizioni congrue. Ove possibile e proporzionato, il Consiglio acquisisce preventivi, parametri o altri elementi di confronto.

Nessun professionista, associato o ente aderente ha diritto automatico alla segnalazione o assegnazione di utenti. I criteri di orientamento verso servizi o professionisti devono essere trasparenti, coerenti con il bisogno della persona e con le competenze richieste e rispettare libertà di scelta, riservatezza e disciplina professionale.

È vietato utilizzare la posizione nell'Associazione per acquisire vantaggi personali indebiti, appropriarsi di opportunità dell'ente, indirizzare fondi o incarichi senza corretta procedura o esercitare pressioni sui beneficiari.

Il Presidente, nell'ambito della propria funzione di garanzia dell'unità istituzionale, può chiedere che una decisione potenzialmente conflittuale sia corredata da parere tecnico, legale o contabile prima della sottoscrizione.

Art. 28 — Responsabilità, deleghe e tutela del Presidente e degli organi sociali

Le responsabilità dei componenti degli organi sociali sono disciplinate dalla legge. Le disposizioni del presente articolo hanno funzione organizzativa e di ripartizione interna delle competenze e non escludono né limitano responsabilità inderogabili verso terzi o previste da norme imperative.

Ciascun organo e ciascun titolare di carica risponde, nei limiti di legge, degli atti e delle omissioni riconducibili alle proprie competenze, deliberazioni, deleghe e condotte. Il Presidente non è, per il solo fatto di rivestire la carica, internamente responsabile di atti autonomamente compiuti da altri organi, delegati, lavoratori o professionisti al di fuori delle proprie attribuzioni, salvo che abbia partecipato al fatto, ne abbia avuto conoscenza e omesso un intervento esigibile o ricorra altra ipotesi prevista dalla legge.

Le deleghe devono risultare da atto scritto e indicare oggetto, limiti, durata e poteri. Il delegato è tenuto a operare entro la delega e a rendicontare. La delega non può riguardare competenze inderogabilmente attribuite dalla legge a uno specifico organo.

Il Presidente e ciascun consigliere hanno diritto di far verbalizzare il proprio dissenso o la propria astensione e le relative motivazioni. Il Presidente può richiedere che l'atto da sottoscrivere rechi gli estremi della deliberazione o dell'autorizzazione su cui si fonda.

È vietato agli organi dell'Associazione imporre al Presidente o ad altri amministratori il rilascio di garanzie personali, l'anticipazione di risorse proprie o l'assunzione di obbligazioni personali per debiti dell'ente. Ogni eventuale assunzione volontaria di un obbligo personale deve risultare da atto separato, specifico e consapevole dell'interessato.

Nei limiti consentiti dalla legge e delle disponibilità dell'ente, l'Associazione può stipulare polizze di tutela legale o di responsabilità degli amministratori e può assumere o rimborsare spese ragionevoli di difesa sostenute dal Presidente o da altri titolari di cariche per procedimenti direttamente connessi ad atti compiuti nell'esercizio delle funzioni, in buona fede e nell'interesse dell'Associazione. La decisione è assunta dal Consiglio senza la partecipazione dell'interessato; se ciò non è possibile per conflitto o mancanza del quorum, decide l'Assemblea. Sono esclusi i casi di dolo o colpa grave definitivamente accertati e, in caso di anticipazione, può essere previsto l'obbligo di restituzione.

L'Associazione tutela la reputazione e l'integrità dei propri organi contro attribuzioni manifestamente false o usi abusivi del nome dell'ente, ferma la libertà di critica e il diritto di segnalare illeciti o irregolarità alle autorità competenti.

L'eventuale acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 CTS può essere deliberata dall'Assemblea e perseguita con le modalità previste dalla legge, quale strumento ulteriore di autonomia patrimoniale dell'ente.

PARTE V — DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 — Modifiche statutarie

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con i quorum previsti dall'art. 18.

Le proposte di modifica devono essere messe a disposizione degli associati con l'avviso di convocazione o con congruo anticipo, evidenziando le disposizioni interessate e le ragioni della modifica.

Gli adempimenti meramente esecutivi, le comunicazioni, le integrazioni documentali e le correzioni puramente formali richieste dagli uffici competenti sono curati dal Presidente nei limiti dell'autorizzazione risultante dall'Atto costitutivo o da specifica deliberazione, senza possibilità di modificare sostanzialmente finalità, diritti degli associati, competenze degli organi o quorum statutari.

Art. 30 — Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, salvo diversa inderogabile disposizione di legge. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del RUNTS quando richiesto, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'art. 9 CTS e dalla normativa vigente, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

È in ogni caso esclusa qualsiasi ripartizione del patrimonio residuo tra associati, fondatori, amministratori o altri soggetti privati, salvo quanto espressamente imposto o consentito dalla legge.

Art. 31 — Disposizioni finali e rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano il Codice del Terzo Settore, il Codice Civile e la normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore e Associazioni di Promozione Sociale.

Le disposizioni statutarie sono interpretate, per quanto possibile, in modo conforme alla normativa vigente, alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e ai principi di democraticità, trasparenza, tutela dei minori e corretta amministrazione.

L'eventuale invalidità o inefficacia di una singola disposizione non comporta l'invalidità dell'intero Statuto, salvo che la disposizione sia essenziale e inscindibile secondo la legge.